

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

## TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi comunali a forme associative che operano senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica, e ad Enti pubblici che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico dello stesso Comune.

Lo stesso non si applica ad Enti ed associazioni i cui rapporti con il Comune sono regolati da apposita convenzione. Il Comune determina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, nonché ad associazioni presenti ed attive sul territorio comunale, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività.

- Patrocini
- Agevolazioni economiche
- Contributi finanziari

I patrocini, le agevolazioni e i contributi sono concessi in relazione:

- alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune di Val di Chy;
- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

### ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

Per **PATROCINIO**: l'adesione da parte del Comune ad un'attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun onere per il Comune e con la concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune.

Per **AGEVOLAZIONE ECONOMICA**: In particolare sono considerate agevolazioni economiche:

- l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune, la stampa di materiale pubblicitario o di fotocopie e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;
- l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo del personale comunale.
- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune.

Per **CONTRIBUTO FINANZIARIO**: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti richiedenti a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

Per **AREE DI INTERVENTO**: le aree di intervento per l'attribuzione dei benefici economici sono le seguenti:

- cultura;
- scienza ed educazione;
- sport e tempo libero;
- tradizioni locali;
- turismo e sviluppo economico;
- sociale ed assistenza;
- ambiente e territorio;
- protezione civile;
- ogni altro settore di attività ritenuto di pubblico interesse.

### **ART. 3 NORME GENERALI**

Il patrocinio, il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da Enti pubblici o privati o associazioni che siano state costituite da almeno tre mesi. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico. La concessione del patrocinio o dell'agevolazione e del contributo è concessa dal Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale. I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, con il contributo, o con la collaborazione del Comune, utilizzando idonee forme di pubblicità, apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, etc. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà od in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità. L'Amministrazione è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

## **TITOLO II PATROCINIO**

### **ART. 4 BENEFICIARI**

Il patrocinio può essere concesso:

A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro.

B) In via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme.
- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.

La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

### **ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA**

La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune.

### **ART. 6 CONCESSIONE**

Il patrocinio è concesso dal Responsabile competente, sentita la Giunta Comunale.

## **TITOLO III AGEVOLAZIONI ECONOMICHE**

### **ART. 7 BENEFICIARI**

L'agevolazione economica può essere concessa:

A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.

B) In via straordinaria, a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento;
- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

### **ART. 8 MODALITÀ DI RICHIESTA**

La domanda di agevolazioni economica, deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, in caso di richiesta congiunta di contributo ed agevolazione economica si applica il termine previsto per l'erogazione dei contributi. Alla domanda devono essere allegati: lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, nonché l'agevolazione richiesta ed una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

### **ART. 9 CONCESSIONE**

La concessione di spazi di proprietà comunale è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale. Le richieste di concessione degli spazi a titolo oneroso vanno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Eccezionalmente la concessione degli spazi può essere anche a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:

- attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
- attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.

Al fine di consentire l'uso a tutte le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, la concessione a titolo gratuito alla stessa associazione non può avvenire per più di due volte nello stesso mese e per più di sei volte nello stesso anno solare, fatte salve le attività in campo educativo e formativo rivolte a terzi a titolo gratuito e realizzate in convenzione con l'Amministrazione Comunale. L'agevolazione economica è concessa dal Responsabile

competente, sentita la Giunta Comunale, con atto che dovrà contenere espressa motivazione relativa all'esclusione di forme di sponsorizzazione e il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio. Solo nel caso in cui l'agevolazione comporti l'assunzione dell'impegno di spesa, verrà adottata successiva determinazione.

## **TITOLO IV CONTRIBUTI FINANZIARI**

### **ART. 10 BENEFICIARI**

I contributi finanziari possono essere concessi:

- A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.
- B) In via straordinaria, a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
  - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento;
  - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

### **ART. 11 MODALITÀ DI RICHIESTA**

L'istruttoria per la concessione di benefici viene attivata previa presentazione di regolare richiesta, da inoltrare:

- entro il 28 febbraio di ogni anno per i contributi richiesti a sostegno delle attività e delle iniziative ordinariamente svolte e/o promosse nel corso dell'anno (contributi ordinari). Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento il termine è fissato al 31 marzo.
- entro 60 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'evento per i contributi richiesti a sostegno di attività e iniziative particolari svolte e/o promosse "una tantum" e comunque non ricorrenti ed eccezionali rispetto all'attività ordinaria (contributi straordinari).

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'associazione;
- i dati personali del legale rappresentante;
- la somma richiesta a titolo di beneficio;

ed alla stessa dovranno essere allegati:

- lo statuto dell'associazione;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- il bilancio previsionale per l'anno nel quale si chiede il beneficio;
- una relazione sulle attività e iniziative svolte e/o promosse nell'anno precedente;
- per i contributi ordinari: una relazione programmatica sulle attività e iniziative che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso dell'anno nel quale si chiede il beneficio;

- per i contributi straordinari: una relazione dettagliata sull'attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere.

## **ART. 12 CONCESSIONE**

L'ammissibilità alla erogazione del beneficio è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del servizio competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l'esclusione della concessione del beneficio.

L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto dal funzionario Responsabile. La valutazione della richiesta del beneficio viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
- grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- carattere dell'associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- originalità e innovativa del progetto;
- coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

L'ammontare della somma da erogare è stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, con riferimento:

- al concorso delle spese di altri enti pubblici o privati;
- al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
- alla capacità economica del richiedente;
- alla congruità della richiesta con i fondi attribuiti a tal scopo con il piano di assegnazione delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai Responsabili di Servizio.

La concessione del beneficio è effettuata con provvedimento del funzionario Responsabile del servizio competente.

## **ART. 13 EROGAZIONE DEL BENEFICIO**

A conclusione delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio, le associazioni beneficiarie sono tenute a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative. Previa verifica dei documenti di cui sopra, il funzionario Responsabile del servizio competente provvedere all'erogazione del contributo concesso, che non potrà essere superiore al 50% dei costi sostenuti e per una somma limite da non consentire l'avanzo economico dell'iniziativa.

## **ART. 14 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

Le associazioni beneficiarie assumono formalmente l'impegno ad utilizzare il beneficio esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è stato concesso. Le associazioni beneficiarie

si obbligano a dare rilevanza pubblica al sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalle stesse, mediante l'indicazione sul materiale pubblicitario inerente l'attività o l'iniziativa della dicitura "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Val di Chy" completa dello stemma comunale che verrà fornito dal funzionario Responsabile del servizio competente.

#### **ART. 15 REVOCA DEL BENEFICIO**

Il beneficio concesso viene revocato e non si procede alla relativa erogazione, nei casi seguenti:

- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative;
- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di pubblicità del sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalla stessa;
- se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il beneficio sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica, etc... attribuita, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse non siano all'atto pratico risultate incoerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale; Il contributo deliberato in sede di previsione potrà essere revocato totalmente o parzialmente qualora l'iniziativa abbia misurato, in sede di consuntivo, un avanzo economico.

#### **ART. 16 ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ**

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio o il patrocinio. Inoltre, il Comune non assume responsabilità alcuna relativamente alla gestione delle associazioni beneficiarie, anche nell'ipotesi in cui negli organi amministrativi dell'associazione facciano parte rappresentanti nominati dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 17 TRASPARENZA**

Come stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

### **TITOLO V ALTRI CONTRIBUTI**

#### **ART. 18 ALTRI CONTRIBUTI**

L'Amministrazione Comunale può altresì: a) erogare contributi ad Enti di cui è Socia, a copertura parziale delle spese di gestione o per lo svolgimento delle attività che rientrano nei compiti istituzionali degli Enti; b) erogare contributi deliberati da altri Enti pubblici a favore di specifici

destinatari e trasferiti dagli enti stessi al Comune ; c) erogare, tramite apposite convenzioni anche pluriennali, contributi a soggetti del privato sociale per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse. Le norme del presente regolamento non si applicano alle presenti tipologie di contributi, le cui modalità di erogazione sono definite nei relativi statuti, patti parasociali o convenzioni

#### **ART. 19 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché ad appositi piani o regolamenti approvati dall'Ente.

#### **ART. 20 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE**

Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge o di Regolamento emanato dal Consiglio dei Ministri, saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.